



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel.: 0461 201328

@ elettorale@regione.taa.it

pec: elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE n. 8/Elettorale

Ai commissari straordinari dei comuni di
Cimone e Luserna

e, p.c. Al Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento

Al Presidente della
Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni comunali 17 maggio 2026

Nomina degli scrutatori/delle scrutatrici, designazione del/della segretario/a del seggio e surrogazione dei/delle presidenti degli uffici elettorali di sezione

Fra gli adempimenti che il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (di seguito CEL) di cui alla l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. demanda agli organi comunali assume particolare importanza la nomina degli scrutatori/delle scrutatrici (artt. 228 e 229). Per i termini e le modalità con cui effettuare tale nomina la normativa regionale rinvia alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m. Di seguito si riassumono le principali disposizioni che regolano la materia, invitando ad una tempestiva esecuzione degli adempimenti di competenza.

TERMINI

Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (da mercoledì 22 aprile a lunedì 27 aprile), la Commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza alla nomina, tra i nominativi compresi nel relativo albo, del numero di scrutatori/scrutatrici occorrente per la costituzione dei seggi (art. 228, commi 1 e 2 del CEL).

Effettuate le nomine, queste devono essere notificate agli/alle interessati/e entro il quindicesimo giorno precedente quello di votazione (sabato 2 maggio).

REQUISITI E NOMINA

L'art. 228 del CEL stabilisce che gli scrutatori/le scrutatrici devono essere individuati/e tra i nominativi compresi nell'apposito albo istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e s.m.. Per ogni seggio elettorale dovranno essere nominati quattro scrutatori/scrutatrici, verificando che non rientrino nei casi di esclusione indicati nell'articolo 229.

Il/la segretario/a è scelto/a dal/dalla presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, tra gli/le iscritti/e nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (art. 228, comma 3), che non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età e che non rientrino negli altri casi di esclusione indicati nell'articolo 229.

PROCEDURA

La nomina, come già indicato, viene effettuata in pubblica adunanza, con manifesto da pubblicarsi due giorni prima, alla presenza dei/delle rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati/e. Vengono nominati/e all'unanimità gli scrutatori/le scrutatrici, compresi/e nel relativo albo, nel numero occorrente per la costituzione dei seggi. Viene altresì formata una graduatoria di nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori/le scrutatrici nominati/e, in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli/delle stessi/e (art. 6, commi 1 e 2, legge n. 95/1989 e s.m.). Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nell'eventualità che un grave impedimento non consenta la presenza dello scrutatore/della scrutatrice alle operazioni elettorali, quest'ultimo/a deve darne comunicazione al Commissario straordinario entro quarantotto ore dalla notifica della nomina.

Il Commissario straordinario provvederà a sostituire gli/le impediti/e con gli elettori/le elettrici compresi/e nella graduatoria di cui sopra. Il provvedimento di nomina dei/delle sostituti/e sarà notificato agli/alle interessati/e non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

SURROGAZIONE DEI/DELLE PRESIDENTI DI SEGGIO

L'art. 226 del CEL disciplina la nomina dei/delle presidenti di seggio, prevedendo all'ultimo comma il caso di surrogazione straordinaria per il sopraggiungere di circostanze tali da rendere impossibile quella normale. Tale compito è affidato al Commissario straordinario che assume direttamente la presidenza del seggio o vi provvede con un suo/a delegato/a scegliendolo fra gli elettori/le elettrici del comune.

A tal fine è opportuno che venga predisposto un elenco di persone idonee ad assumere le funzioni di presidente di seggio per rendere possibile l'eventuale immediata surrogazione straordinaria del/della presidente prima delle ore 16.00 del giorno antecedente la votazione o alle ore 7.00 del giorno di votazione, senza far ritardare le operazioni di costituzione del seggio e di apertura della votazione.

COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA NOMINA DEI/DELLE COMPONENTI IL SEGGIO

Nel giorno stesso in cui saranno nominati gli scrutatori/le scrutatrici, si dovrà provvedere ad inviare direttamente alla Giunta regionale, Ripartizione II – Ufficio enti locali, elettorale e competenze ordinamentali, una copia dell'atto di nomina.

Distinti saluti

LA SOSTITUTA DELLA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Stefania Tomazzoni
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).